



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELLA REPERIBILITÀ

Approvato dal CdA del 16/11/2023 Verbale n. 71

InnovaPuglia S.p.A.
Str. prov. Casamassima Km 3
70010 Valenzano BARI Italia
www.innova.puglia.it

I Vertici della Società hanno deciso di adottare il presente Regolamento

Articolo 1 - Oggetto e finalità

La materia oggetto del presente Documento è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Art. 6 Sez. IV Titolo III e sul fronte operativo ed economico dall'Accordo integrativo aziendale sull'istituto della reperibilità del 31/10/2023.

Ai sensi del CCNL Art. 6 Sez. IV Titolo III *“La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti”*. In particolare, il servizio di pronta reperibilità previsto dal CCNL viene istituito per far fronte ad interventi urgenti e indifferibili e, pertanto, non rientra nelle funzioni proprie del servizio di pronta reperibilità lo svolgimento delle attività che possono essere coperte con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.

La forma del contatto e le modalità di intervento sono disciplinate dalle procedure specifiche del servizio e possono prevedere segnalazioni automatiche da parte dei sistemi sotto controllo (quali SMS e/o mail) ovvero chiamate da parte di altri operatori in sede o responsabili aziendali.

Le procedure specifiche del servizio classificano le segnalazioni e le azioni conseguenti da intraprendersi (dalla semplice presa d'atto all' approfondimento della situazione, fino all'intervento per la risoluzione del problema).

In linea generale, il dipendente in reperibilità è tenuto a:

- Riscontrare le segnalazioni/chiamate ricevute;
- Intervenire, quando necessario, possibilmente da remoto con gli strumenti forniti dalla società;
- Intervenire, quando richiesto o ritenuto opportuno dal responsabile, on site entro i termini temporali stabiliti dalla procedura del servizio; al dipendente saranno concessi almeno 30 minuti per raggiungere il luogo dell'intervento.

Articolo 2 - Disposizione e gestione della reperibilità

Nel rispetto dell'accordo di cui sopra, le strutture organizzative coinvolte nel servizio di reperibilità sono individuate e aggiornate alla luce di intervenute necessità con appositi provvedimenti del Dirigente competente.

La reperibilità è disposta dal Dirigente competente con comunicazione scritta al Responsabile della Sezione coinvolta e, per conoscenza, alla Direzione Generale e alla Direzione Affari Generali. La comunicazione riporta il servizio interessato, la durata della reperibilità, le modalità di svolgimento ed il personale coinvolto. La programmazione e la gestione operativa della reperibilità è assicurata dal Responsabile della Sezione di riferimento. Il piano di reperibilità è inviato preventivamente all'Ufficio del Personale dal Responsabile della Sezione di riferimento.

L'individuazione del personale coinvolto nella reperibilità è effettuata prioritariamente su base volontaria.

Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del servizio con personale dipendente volontario, il dirigente responsabile provvede alla copertura dei turni scoperti dividendo gli stessi tra il personale idoneo della struttura, sulla base della figura professionale richiesta.

Il piano di impegno in reperibilità sarà di norma comunicato al dipendente per iscritto (anche via e-mail) con almeno 7 giorni di anticipo. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, è necessario avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.

La reperibilità è assicurata a rotazione dal personale coinvolto, con cicli di impegno che ripartiscano in maniera uguale il carico lavorativo sul personale in questione e, di norma, entro i seguenti limiti:

- 125 giorni all'anno
- 15 giorni al mese
- 2 fine settimana al mese

La reperibilità settimanale non potrà eccedere le 2 settimane continuative su 4 e non dovrà comunque coinvolgere più di 6 giorni continuativi.

Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la RSU.

I lavoratori in reperibilità vengono dotati dalla società, degli strumenti necessari all'espletamento del servizio, tali da minimizzare, nei limiti del possibile, i disagi connessi.

Nelle more dell'introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, la durata degli interventi viene certificata dal Responsabile della Sezione del dipendente, il quale predispone e trasmette mensilmente all'Ufficio del Personale un report sul servizio di reperibilità al fine di permettere il pagamento del relativo compenso ai dipendenti interessati.

Articolo 3 - Orario della reperibilità

Di norma, fatta salva la possibilità di definire diversamente l'orario della reperibilità per alcune attività, dal lunedì al giovedì: dalle 00:00 alle 08:00 e dalle 16:30 o a partire dal termine dell'orario di servizio (nel caso in cui il dipendente abbia usufruito della flessibilità in ingresso) alle 24:00.

Il venerdì: dalle 00:00 alle 08:00 e dalle 14:00 o a partire dal termine dell'orario di servizio (nel caso in cui il dipendente abbia usufruito della flessibilità in ingresso) alle 24:00.

Sabato, domenica e festivi: 24 ore.

Per ciascun gruppo di lavoro assoggettato all'istituto della reperibilità, ci sarà un solo dipendente alla volta in reperibilità secondo un piano di turnazione.

Almeno un dipendente afferente allo stesso gruppo di lavoro assoggettato all'istituto della reperibilità assicurerà il servizio durante il normale orario di lavoro a partire dalle ore 08:00, ad eccezione del dipendente che abbia terminato il turno di reperibilità che potrà prestare servizio secondo la flessibilità in ingresso prevista dal contratto integrativo aziendale.

Articolo 4 - Trattamento economico

La reperibilità è remunerata attraverso i seguenti istituti:

a) Indennità di reperibilità: L'indennità giornaliera di reperibilità si articola come segue:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - dal lunedì al venerdì: | € 16 lordi |
| - sabato: | € 25 lordi |
| - domenica: | € 30 lordi |
| - festività nazionali | € 50 lordi |

b) Indennità di chiamata notturna. L' indennità di chiamata notturna si applica, non più di una volta, in caso di chiamata nella fascia oraria tra le 22:00 e le 08:00. Tale indennità scatta alla ricezione della prima chiamata, anche senza successivo intervento, ed è pari al 60% dell'importo dell'indennità di reperibilità giornaliera, così come articolato nelle fasce di cui al punto a).

- c) Indennità di intervento. L' indennità di intervento spetta in caso di effettuazione di un intervento e non più di una volta nell'arco del periodo di reperibilità giornaliero. L'importo dell'indennità di intervento è pari alla corrispondente indennità di reperibilità giornaliera.
- d) Remunerazione degli interventi. Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro, per cui il dipendente ricorre al riposo compensativo, della stessa durata dell'intervento con relative maggiorazioni previste per il lavoro straordinario notturno e festivo nelle sue varie articolazioni, da godersi nella prima giornata lavorativa successiva all'intervento stesso.
Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale. In questo caso, il dipendente dovrà motivare il ricorso al lavoro straordinario anziché al riposo compensativo. Sono remunerati esclusivamente gli interventi di durata superiore alla mezz'ora; per interventi di durata superiore alla mezz'ora si applica l'arrotondamento alla mezz'ora successiva (ad esempio un intervento di 1 h e 10 m si arrotonda a 1 h e 30 m; un intervento di 2 h e 45 m si arrotonda a 3 h).
- e) Riconoscimento ore di viaggio e spese di trasporto. Come previsto dal CCNL, in caso di spostamenti per raggiungere il luogo dell'intervento, durante il turno di reperibilità, verranno applicate le stesse condizioni previste dall'accordo sulle missioni ai fini del rimborso delle spese di trasporto sostenute (al dipendente spetta il riconoscimento delle ore di viaggio nella misura dell'85% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni oltre al rimborso delle spese di trasporto sostenute, secondo le normative aziendali), considerando come località di partenza la residenza del dipendente. Nei casi in cui la sede presso cui il dipendente presta l'attività in modalità Agile sia diversa dalla residenza, il rimborso chilometrico riconoscibile sarà calcolato aggiungendo al massimo 70 Km alla distanza tra la sede dell'intervento e la sede di residenza del lavoratore.

Articolo 5 - Riposo continuativo minimo

Sulla base delle leggi vigenti, è permessa la deroga, che non può assumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata.

Il dipendente che non abbia usufruito nell'intero ciclo giornaliero di reperibilità di almeno 11 ore di riposo continuativo, ovvero di almeno 8 ore di riposo continuativo di cui alla deroga summenzionata prevista dal CCNL di riferimento, usufruisce della flessibilità di orario in ingresso.

In caso di chiamate per interventi in reperibilità di durata superiore ai 30 minuti, che comportino l'interruzione del riposo giornaliero o settimanale, esso sarà calcolato ex novo a decorrere dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa ogni possibilità di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata.

Esempio: il dipendente che inizia il turno in reperibilità alle ore 16.30 e interviene dopo le ore 3.30 ha goduto di 11 ore di riposo continuativo, per cui gli interventi successivi a tale ora saranno compensati tramite riposo; mentre se il dipendente interviene prima delle ore 3.30, le 11 ore di riposo continuativo iniziano a decorrere nuovamente dal termine della prestazione resa in reperibilità. In questo caso le ore di riposo continuativo godute durante l'orario di lavoro sono a carico dell'azienda e la giornata lavorativa svolta in presenza, fatta salva la possibilità di usufruire della flessibilità, si intende conclusa alle ore 16.30 dal lunedì al giovedì e alle ore 14 il venerdì. Qualora la prestazione lavorativa venga resa in smart working il dipendente ha diritto alla disconnessione dal lunedì al giovedì dalle ore 19.15 e il venerdì dalle ore 17.15.

Articolo 6 - Informazione e monitoraggio

La società informerà la RSU dell'intenzione di attivare un servizio in reperibilità, specificando le modalità ed i dipendenti coinvolti. Qualora siano disponibili dei volontari ne sarà reso l'elenco dei nominativi.

Una volta avviata la reperibilità, la società renderà disponibili alla RSU, su un server aziendale, i tabulati mensili con le segnalazioni prodotte dai sistemi di monitoraggio dei servizi informativi per i quali sia disposta la reperibilità, nonché i tabulati mensili degli interventi da remoto e on-site effettuati dal personale.

I dati dei dipendenti coinvolti saranno opportunamente anonimizzati assegnando a ciascuno un codice univoco.

La società renderà disponibile a ciascun dipendente che abbia prestato servizio di reperibilità, un prospetto riepilogativo dei giorni di reperibilità e del relativo trattamento economico, dettagliando le varie voci di compenso di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 7 – Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web aziendale ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.